

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 2584

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

(LUCETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1996

—————

Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996,
n. 133, recante rifinanziamento degli interventi programmati
in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994,
n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 febbraio 1995, n. 46

—————

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	7
Testo del decreto-legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 23 dicembre 1994, n. 725, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)», nella tabella B, sotto la voce Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali prevede un accantonamento di lire 1.675 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.650 miliardi per ciascuno degli esercizi 1996 e 1997.

Al fine di evitare una interruzione nell'attuazione degli interventi programmati in agricoltura, con decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, fu disposta l'utilizzazione di una quota, pari a 800 miliardi, del citato stanziamento di lire 1.675 miliardi previsto per l'anno 1995. Detto decreto è stato poi convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.

Successivamente, per l'utilizzazione del restante importo di lire 875 miliardi per l'anno 1995, nonché per gli stanziamenti previsti per il 1996 e per il 1997 e per l'ulteriore importo di lire 1.700 miliardi per il 1998 e di lire 1.700 miliardi per il 1999, il Consiglio dei ministri, in data 18 maggio 1995, ha approvato un apposito disegno di legge (atto Camera n. 2600).

Detto disegno di legge, discusso congiuntamente ad altri presentati da diversi gruppi parlamentari, è stato approvato in un testo unificato dalla Commissione XIII (Agricoltura) in data 28 settembre 1995. Detto testo (v. atto Camera n. 2263-2435-2600-2630-A) è attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati.

Nella considerazione che i tempi necessari per la sua definitiva approvazione non avrebbero permesso di apportare le necessarie variazioni di bilancio in tempo utile prima della fine dell'esercizio finanziario in corso, con rischio di perdere la possibilità di utilizzare lo stanziamento in questione, di concerto con il Comitato permanente di

cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 491, si è ritenuto necessario procedere alla utilizzazione dello stanziamento di lire 875 miliardi residuo per l'anno 1995, attraverso l'emanazione di un provvedimento urgente. A tale necessità si è fatto fronte, da ultimo, con il decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 26, decaduto per mancata conversione nei termini costituzionali e reiterato con il presente decreto-legge. Ciò per permettere alle regioni ed al Ministero di poter far fronte a spese che nel frattempo sono maturate per attività che sono state realizzate o sono in corso di realizzazione.

Per quanto riguarda l'Amministrazione centrale si fa riferimento alle spese per le attività legate alle informazioni in agricoltura (Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN; ricerche di mercato), a miglioramento genetico, ricerca e sperimentazione, eccetera.

Con il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge si dispone pertanto un aumento di lire 875 miliardi dello stanziamento previsto dal citato decreto-legge n. 727 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 1995.

Con il comma 2 si stabilisce che il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, le regioni e le province autonome dovranno riferire sulle proprie attività redigendo un'apposita relazione al Parlamento, nella quale dovrà essere descritto il grado di utilizzazione delle risorse finanziarie rese complessivamente disponibili dal decreto-legge n. 727 del 1994, come rifinanziate con il presente decreto, ovvero l'intero complesso di lire 1.675 miliardi.

Detto meccanismo si inserisce nel quadro di quanto stabilito dal citato disegno di legge approvato dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati al fine di salvaguardare il processo di programmazione (a partire dal 1997, attribuzione del

40 per cento delle risorse finanziarie in base al grado di utilizzazione dei fondi attribuiti per gli anni 1995 e 1996).

Con il comma 3 si dispone la copertura finanziaria mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995 e con il comma 4 si autorizza il Ministro del tesoro ad apportare le dovute variazioni di bilancio.

Il più volte citato disegno di legge approvato il 28 settembre 1995 in un testo unificato dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati, concernente la nuova programmazione pluriennale di spese in agricoltura, all'articolo 17 contiene una modifica legislativa dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, sulla nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale.

Detta modifica consentirà alle aziende agricole di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale anche per i danni prodotti da eventi calamitosi eccezionali a carico di colture ammissibili all'assicurazione agevolata ma che per scelte operative ed economiche dell'azienda non siano state materialmente assicurate.

In proposito occorre premettere che con l'entrata in vigore della legge n. 185 del 1992, si attendeva un massiccio ricorso all'assicurazione agevolata che gode, peraltro, di un contributo dello Stato del 50 per cento, elevabile al 65 per cento nelle zone ad alto rischio climatico.

A distanza di tre anni dall'approvazione della suddetta legge si deve però constatare che i valori assicurati, rispetto al periodo precedente, sono restati sostanzialmente stabili e non si è quindi verificato l'atteso incremento. Tutto ciò è da ricercare nei costi che sono stati mantenuti dalle imprese assicuratrici troppo elevati, cosicché le aziende agricole, nonostante il concorso dello Stato nel pagamento del premio, non sempre hanno trovato conveniente stipulare polizze assicurative a garanzia del proprio reddito.

Si è venuta a determinare quindi una situazione difficile per le aziende che per effetto dei costi assicurativi alti non hanno

assicurato il proprio prodotto e quindi in presenza di danno da eventi calamitosi eccezionali si trovano prive di qualsiasi aiuto.

Queste difficoltà si sono ulteriormente accentuate nella scorsa estate che è stata particolarmente piovosa, con danni spesso disastrosi sulle colture in atto, in vaste aree del territorio nazionale.

Per venire incontro alle aziende prive di copertura assicurativa, a partire dagli eventi calamitosi dell'anno 1995, e consentire l'accesso agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale, si rende necessaria ed urgente l'adozione della norma di cui all'articolo 2 del decreto-legge, con la quale si consente alle aziende di accedere agli interventi compensativi del Fondo anche per i danni prodotti da eventi calamitosi eccezionali a carico di colture ammissibili all'assicurazione agevolata che non siano state di fatto assicurate.

Il comma 2 dell'articolo prevede che la riduzione della limitazione percentuale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 185 si intende riferita soltanto alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994. Tale interpretazione trova già pratica attuazione nell'applicazione delle disposizioni della legge.

Il comma 3 dispone che per i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata ai sensi della medesima legge n. 185, i contributi e le altre agevolazioni economiche previste dall'articolo 3 della stessa legge, così come modificata dall'articolo, sono ridotti di una quota pari al 50 per cento dell'importo che le aziende beneficiarie, singole e associate, avrebbero corrisposto per la stipula di polizze di assicurazione delle produzioni medesime. In tal modo si intende responsabilizzare le aziende agricole che non fanno ricorso alla copertura assicurativa, peraltro assistita dal contributo pubblico nella misura del 50 per cento sul premio.

Esclusivamente per gli eventi calamitosi verificatesi nel 1995, il comma 4 prevede che il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 185 del 1992, termine entro cui le regioni deli-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

berano la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento calamitoso, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il comma 5 dispone che le norme di cui alla legge n. 185 del 1992, possono essere recepite negli statuti dei consorzi di difesa previsti dall'articolo 10 della medesima

legge con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

La nuova formulazione dell'articolo 2 tiene conto delle modifiche introdotte dal Senato della Repubblica in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 26 del 1996.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1.

Lo stanziamento di lire 875 miliardi, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, sarà assegnato alle regioni per non meno dell'80 per cento dell'importo con i parametri di cui alla delibera CIPE del 10 maggio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 1995, attuativa del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, e per il 20 per cento dell'importo alle attività previste dalla predetta legge n. 491 del 1993, d'intesa con il Comitato permanente di cui alla medesima legge.

Articolo 2.

Le spese previste afferiscono alle disponibilità annuali del Fondo di solidarietà nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 marzo 1996, n. 133, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 novembre 1995, n. 491, e 19 gennaio 1996, n. 26.

Decreto-legge 19 marzo 1996, n. 133, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1996.

Rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al rifinanziamento del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, per assicurare la prosecuzione degli interventi programmati in agricoltura, nonchè di consentire alle aziende agricole di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale, anche per i danni prodotti da eventi calamitosi eccezionali a carico di colture ammissibili all'assicurazione agevolata che non siano state di fatto assicurate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al fine di consentire la completa attuazione degli interventi in agricoltura previsti per l'anno 1995, lo stanziamento di lire 800 miliardi di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, recante, tra l'altro, norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura, è aumentato di lire 875 miliardi.

2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle attività di propria competenza, entro il 30 luglio 1996, redigono apposita relazione al Parlamento con la quale si descrive il grado

di utilizzazione delle risorse finanziarie rese complessivamente disponibili.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1995 sono esclusi, altresì, dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni assicurate, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2».

2. La riduzione della limitazione percentuale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, disposta dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, si intende riferita soltanto alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994.

3. Per i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata secondo le norme recate dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, i contributi e le altre agevolazioni economiche previsti dall'articolo 3 della medesima legge n. 185 del 1992, come modificato dal presente articolo, sono ridotti di una quota pari al 50 per cento dell'importo che le aziende beneficiarie, singole ed associate, avrebbero corrisposto per la stipula di polizze di assicurazione delle produzioni medesime.

4. Esclusivamente per gli eventi calamitosi verificatisi nel 1995, il termine di sessanta giorni, previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, entro cui le regioni deliberano la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento calamitoso, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, possono essere recepite negli statuti dei consorzi di difesa di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 185 del 1992 con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1996.

SCALFARO

DINI - LUCHETTI

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO